COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

****

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI

COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune

Art. 2 – Responsabilità

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II
DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Art. 5 - Denuncia, causa, accertamento di morte

Art. 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Art. 7 – Adempimenti dell'Ufficio

Art. 8 – Denuncia della causa di morte

Art. 9 – Accertamenti necroscopici

Art. 10 – Referto all'Autorità Giudiziaria

Art. 11 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

TITOLO III
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E SEPPELLIMENTO CADAVERI

Art. 12 – Termini

Art. 13 – Periodo di osservazione

Art. 14 - Depositi di osservazione ed obitori

Art. 15– Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, etc.

Art. 16 - Autopsie e trattamenti conservativi

Art. 17 – Feretro individuale – Deposizione

Art. 18 – Chiusura del feretro

Art. 19 - Feretri per inumazione, tumulazione

Art. 20 – Controllo dei feretri – Piastrine

TITOLO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 21 - Trasporti funebri

Art. 22 – Servizio funebre gratuito e a pagamento

Art. 23 – I mezzi di trasporto

Art. 24 - Rimesse di carri funebri

Art. 25 – Simboli religiosi

Art. 26 – Corone e cuscini di fiori

Art. 27 – Cortei funebri

Art. 28 - Orario dei trasporti funebri

Art. 29 – Esequie

Art. 30 - Modalità dei trasporti

Art. 31 - Percorsi dei trasporti funebri

Art. 32 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

Art. 33 - Trasporti delle salme di persone decedute fuori abitazione

Art. 34 – Trasporto di salme, di resti mortali o ceneri in altro Comune

Art. 35 – Trasporto di salme da altri Comuni

Art. 36 – Trasporti all'Estero e dall'Estero

TITOLO V
CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 37 – Disposizioni generali

Art. 38 - Servizio di custodia

Art. 39 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti

Art. 40 – Ammissione nel cimitero

Art.41 – Ammissione nel reparto nati morti

Art. 42 – Sepolture comuni per inumazione

Art. 43 – Sepolture private per tumulazione

Art. 44 – Tumulazioni provvisorie

Art. 45 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 46 – Camera mortuaria

Art. 47 – Ossario comune

TITOLO VI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 48 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Art. 49 - Avvisi di scadenza ordinaria

Art. 50 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Art.51 - Raccolta delle ossa - Smaltimento materiali

Art. 52 - Salme aventi oggetti da recuperare

Art. 53- Disponibilità dei materiali

TITOLO VII
CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Art.54- Modalità di concessione per sepoltura individuale

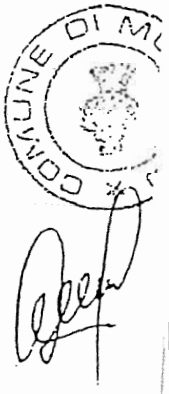

Art. 55 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

Art. 56 – Ornamenti per le sepolture a tumulazione.

Art. 57 - Durata – Decadenza

Art. 58 - Rinuncia di sepolture – Rimborsi

Art. 59 - Sepolture di Famiglia e per Enti- Modalità di concessione

Art. 60 - Durata della concessione – Rinnovo

Art. 61 - Sepolture di famiglia per inumazione

Art. 62 - Aventi diritto

Art. 63 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per Enti

Art. 64 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

Art. 65 - Fascicoli per le sepolture di famiglia

Art. 66 – Concessioni perpetue

TITOLO VIII
ASSEGNAZIONE SUOLI - COSTRUZIONE DI TUMULI O CAPPELLE - NORME TECNICHE

Art. 67 – Concessione suoli

Art. 68 - Domanda per assegnazione suolo.

Art. 69 -Versamento tassa di concessione

Art. 70 - Progetto opere da realizzare

Art. 71 - Competenze Commissione Edilizia

Art. 72 – Titolo abilitativo e durata

Art. 73 – Cauzione

Art. 74 – Proroga

Art. 75 - Definizione di zanella

Art. 76 - Durata concessioni del suolo

Art. 77 – Rinuncia

Art. 78 – Varianti

Art. 79 - Consegna suolo

Art. 80 – Manutenzione

Art. 81 – Ubicazione

Art. 82 - Lavori di manutenzione – Definizione

Art. 83 - Lavori nel Cimitero

Art. 84 - Scavi e riporti

Art. 85 - Verifica delle opere e collaudo

Art. 86 - Circolazione dei veicoli e trasporto

Art. 87 - Prelievo acqua

Art. 88 - Orario lavoro

TITOLO IX
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 89 - Orario di apertura e chiusura Cimitero

Art. 90 – Divieti

Art. 91 - Obblighi e doveri del personale

Art. 92 - Imprese edili ed affini

Art. 93 - Accaparramento lavori

TITOLO X
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 94 – Funzioni

Art. 95 – Divieti

Art. 96 - Sospensione – Revoca

TITOLO XI
DISPOSIZIONI - NORME TRANSITORIE

Art. 97 – Sanzioni

Art. 98 - Disposizioni transitorie

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune

1. Il presente regolamento è redatto in conformità del disposto dell'art. 344 del T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
3. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.
   E' fatta salva, ove è stabilita, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero della Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.
4. I Responsabili del Dipartimento del Servizio di Igiene Pubblica e del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L., negli ambiti di competenza, vigilano e controllano il funzionamento del cimitero e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, le funzioni possono essere così ripartite:
   a) L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, con esclusione di quelli riguardanti la custodia e il personale, nonché quelli tecnici, attribuiti agli uffici competenti;
   b) L'Ufficio Contratti provvede agli atti contrattuali;
   c) L'Ufficio Ragioneria provvede agli atti contabili;
   d) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento e ad ogni altro adempimento consequenziale e connesso.

Art. 2 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, ma non assume responsabilità per atti ivi commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causa danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV dei Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, nonché quelli classificati come tali dal la legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi, indicativamente:
   a) la visita necroscopica;
   b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
   c) il recupero delle salme accidentate;
   d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
   e) l'inumazione;
   f) la cremazione;
   g) l'ossario comune;
   h) il cinerario comune;
   i) i feretri di tipo ordinario, cioè più semplice, nonché il trasporto degli stessi, nei casi in cui la gratuità di tali servizi sia oggetto di espressa disposizione in tal dell'Autorità Giudiziaria.
3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 lett. f) del D.Lgs 267/2000 può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento come da tariffe vigenti.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero sono conservati a disposizione del pubblico:
   a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
   b) copia del presente Regolamento comunale;
   c) copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
   d) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;

e) copia dei provvedimenti Sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
h) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza;
i) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
i) il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO II
DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Art. 5 - Denuncia, causa, accertamento di morte

1. Per quanto forma oggetto del presente capo, si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n. 285, e nel Titolo VII del R.D. 9.7.1939 n.1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel vigente Regolamento locale d'Igiene.
2. La dichiarazione di morte deve essere presentata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dall'accertamento del decesso all'Ufficio di Stato Civile, competente per territorio.
3. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque a conoscenza del decesso.
4. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
5. La dichiarazione è fatta su apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.
6. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque forma essa sia stata espressa.
2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente al momento del decesso, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.
3. Se il coniuge passa a seconde nozze decade da tale priorità nel disporre eventuali provvedimenti per destinazione e sepoltura della salma o dei resti mortali del coniuge deceduto.
4. L'ordine stabilito nel comma sub 2) vale anche per il collocamento di epigrafe, esumazione, estumulazione e traslazione.

Art. 7 – Adempimenti dell'Ufficio

1. L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici di cui agli artt. 8 e 9 e successivi.
2. Inoltre, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, ottempera alla redazione dell'atto di morte.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere l'Ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 del R.D. 9.7.1939 n.1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, e s.m.i. curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, etc.

Art. 8 – Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante, o, nei casi previsti dalla legge, il medico necroscopo, deve fare al più presto, e comunque non oltre 24 ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale.
2. Tale scheda ha finalità sanitario – statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
3. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli art. 39 e 45 D.P.R. 285/90.
4. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui al D. Lgs. 230/1995.
5. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.

Art. 9 – Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata dal sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effet-

tuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art.12. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della A.S.L., da un medico nominato dalla stessa Azienda Sanitaria Locale.
4. Le funzioni di medico necroscopo, per i decessi in istituti ospedalieri, sono svolte dal Direttore Sanitario, o da un suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il coordinatore sanitario della A.S.L., può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetto, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore Sanitario.

Art. 10 – Referto all'Autorità Giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o, comunque, non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 365 c.p. e 4 c.p.p.
2. In tali casi, a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti, il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 11 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco, anche attraverso gli organi di Polizia Locale, il quale, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Azienda Sanitaria Locale. Inoltre l'Azienda Sanitaria Locale provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla – osta al seppellimento.

TITOLO III
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E SEPPELLIMENTO CADAVERI

Art. 12 – Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo, con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva – diffusiva o di iniziata putrefazione; infine, quando ricorrono speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L.
3. E', invece, da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei casi di cui al comma precedente.

Art. 13 – Periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere posto in condizioni tali da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale a ciò addetto, se in locali di osservazione di cui all'art. seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti a seguito di malattia infettiva – diffusiva, il Responsabile dell'Ufficio di Igiene Pubblica della A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 14 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero; detti locali dovranno rispondere ai requisiti igienici vigenti.
2. I locali di osservazione hanno la funzione di ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi incidente in pubblica via o in un luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza.
4. I locali adibiti ad obitorio hanno le seguenti funzioni:
   a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
   b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsia giudiziaria e per accertamenti medico–legali; riconoscimento e trattamento igienico – conservativo, anche riguardante i portatori di radioattività.
   c) l'ammissione è disposta dalla A.S.L. o dall'Autorità Giudiziaria.
   d) Nel deposito di osservazione e nell'obitorio può essere vietato, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o del Sindaco o del Responsabile del servizio di Igiene Pubblica, l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari.
   e) le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date, caso per caso, dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. , in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui al D. Lgs. 230/1995.

Art. 15– Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, etc.

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e nel rispetto delle norme di cui all'Ordinamento di stato Civile e di Polizia Mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadaveri e di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria Locale, con le modalità di cui al comma sub. 1).
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 16 - Autopsie e trattamenti conservativi

1. Qualora si debba procedere all'autopsia di un cadavere, questa si eseguirà nella sala appositamente allestita nel cimitero, osservandosi le norme di cui agli artt. 13, 37, 38 e 39 D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. Compiuta la dissezione, sarà dovere del medico, che l'avrà eseguita, di ricomporre il cadavere con la miglior cura.
3. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L.
4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare, con apposita dichiarazione, il procedimento che intende eseguire nonché il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà effettuata.
5. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
6. Il trattamento antiputrefattivo, previsto dall'art. 32 D.P.R. 285/90, è eseguito dal Responsabile del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
7. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita, in ogni caso, osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 D.P.R. n. 285/90.

Art. 17 – Feretro individuale – Deposizione

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 19.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dal parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva, compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito, oppure avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.

TITOLO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 21 - Trasporti funebri

1. Il Comune di Modugno provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale mediante concessione a terzi, in regime di libera concorrenza, dietro compenso di diritto fisso.
2. Il trasporto funebre comprende:
   a) il trasporto della salma dal luogo di decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio;
   b) il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso od ovunque comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura, effettuato con idoneo carro funebre, e secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri.

Art. 22 – Servizio funebre gratuito e a pagamento

1. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 lett. f) del D.Lgs 267/2000 può individuare i servizi da erogare in forma gratuita; il servizio funebre è a pagamento in tutti gli altri casi.
2. Il Comune fornisce gratuitamente i feretri di tipo ordinario, cioè più semplice, nonché il trasporto degli stessi, nei casi di espressa disposizione in tal senso della Autorità Giudiziaria.

Art. 23 – I mezzi di trasporto

1. Il trasporto delle salme deve effettuarsi soltanto con idonei automezzi.
2. Le autofunebri devono essere in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia, lo scomparto feretro deve essere disinfettato almeno una volta la settimana ed in ispecie ogni qualvolta si verifichi fuoruscita di sostanze organiche.
3. Il coordinatore sanitario della ASL competente, almeno una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione. Ogni vettura deve essere provvista ed accompagnata da apposito registro recante la dichiarazione di idoneità per essere esibita, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.

Art. 18 – Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro deve essere effettuata con l'assistenza del personale incaricato. In ogni caso, detto personale deve accertare che siano eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.
2. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura e/o trasporto cui è destinato, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 19 - Feretri per inumazione, tumulazione

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono determinati in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura; in particolare:
   a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere in legno stagionato, le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non inferiore a 2 cm., con i requisiti di cui all'art. 75 D.P.R. 285/90.
   b) per tumulazione in loculo o in tomba di famiglia: duplice cassa, l'una in legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, con i requisiti di cui all'art. 30 D.P.R. 285/90.

Art. 20 – Controllo dei feretri – Piastrine

1. Ogni feretro deve rispondere alle norme di legge e di regolamento e recare infissa sul coperchio una piastrina metallica con nome, cognome, anno di morte del defunto. Qualora si tratti di sconosciuto, la piastrina dovrà portare tale iscrizione unitamente alla data di morte ed agli eventuali dati accertati.

Art. 24 - Rimesse di carri funebri

1. Le rimesse di carri funebri devono rispettare i seguenti criteri di massima:
   a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
   b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
   c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
   d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore sanitario della ASL competente, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

Art. 25 – Simboli religiosi

1. Normalmente i mezzi di trasporto funebre recano il simbolo della religione cattolica. A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato.

Art. 26 – Corone e cuscini di fiori

1. Sulle autofunebri è vietato collocare corone o quant'altro possa ostacolare le operazioni del servizio o danneggiare la vettura, è consentito porre sul feretro un cuscino di fiori e un cuscino con le decorazioni civili, militari e le insegne religiose del defunto.

Art. 27 – Cortei funebri

1. Non sono ammessi cortei funebri salvo deroghe autorizzate dal Sindaco in casi eccezionali.

Art. 28 - Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco disciplina, con propria ordinanza, l'orario per il trasporto funebre, tenuto conto delle pubbliche necessità e compatibilmente con le esigenze proprie del servizio, nonché le modalità ed i percorsi consentiti; individua, inoltre, il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. 29 – Esequie

1. La salma può restare nel tempio per la durata della funzione religiosa. La sosta deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio del Servizio Mortuario. In caso di cerimonie o di particolari onoranze, la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco. L'autorizzazione sarà in ogni caso concessa previo "nulla osta" dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 30 - Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei autofunebri chiusi.
2. L'uso dell'autofunebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
3. L'autofunebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Art. 31 - Percorsi dei trasporti funebri

1. Terminata la funzione religiosa, e collocata la salma nell'apposito scomparto le autofunebri devono raggiungere celermente il cimitero per il percorso più breve.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, il Sindaco, con propria ordinanza, potrà autorizzare percorsi diversi.

Art. 32 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 10 ore.
3. Nel caso di cui al comma sub 2) il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

Art. 33 - Trasporti delle salme di persone decedute fuori abitazione

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, su richiesta dei familiari, con proprio provvedimento, può autorizzare, previo nulla osta e secondo le prescrizioni dell'Ufficiale Sanitario, che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscano speciali onoranze.
4. La traslazione potrà essere autorizzata dopo che siano trascorse almeno 24 ore dal momento del decesso, in ogni caso dopo il rilascio del certificato necroscopico e con esplicito riferimento all'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 10 .09.1990 n. 285.

Art. 34 – Trasporto di salme, di resti mortali o ceneri in altro Comune

1. Il trasporto di salme, di resti o ceneri in altri Comuni è subordinato ad autorizzazione del Sindaco e all'osservanza delle prescrizioni di legge.
2. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco con proprio decreto.
3. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
4. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto sindacale dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 35 – Trasporto di salme da altri Comuni

1. Le salme provenienti da altro Comune devono essere trasportate direttamente al Cimitero. Il Sindaco può autorizzare deroghe in casi eccezionali, previo " nulla osta" dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 36 – Trasporti all'Estero e dall'Estero

1. Il trasporto di salme, resti o ceneri fuori dello Stato, come l'introduzione nello Stato, sono regolati dagli artt. 27, 28 e 29, 30, 31, 32 e 33 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

TITOLO V
CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 37 – Disposizioni generali

1. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con proprio cimitero.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve diverse ed espresse autorizzazioni delle autorità competenti di cui agli artt. 101 e 104 DPR n.285/90.

Art. 38 - Servizio di custodia

1. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante convenzione con terzi.
2. Il responsabile del servizio di custodia sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.
3. La figura del responsabile del servizio di custodia è individuata dal presente regolamento ai sensi dell'art. 89 del D. lgs. 267/2000.

Art. 39 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti

1. Nel Cimitero sono delimitati i seguenti reparti:
   a) campi di inumazione;
   b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
   c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi);
   d) campi per la costruzione di cappelle gentilizie e tumuli bassi (tombe di famiglia);
   e) cellette ossario;
   f) cellette cinerarie;
   g) ossario comune;
   h) cinerario comune;
   i) reparto speciale per nati morti, feti, prodotti abortivi e resti anatomici.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni di aree libere destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nonché le tipologie delle cappelle gentilizie anche dal punto di vista delle quote massime di altezza da rispettare, zona per zona, che non dovrà superare mt. 4,30 di altezza massima esterna del manufatto e mq. 15 di superficie massima.

Art. 40 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:
   a) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune di Modugno o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Modugno, al momento della morte, la propria residenza;
   b) le salme delle persone residenti all'estero ed iscritte all'AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero);
   c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune di Modugno e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso.
2. Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopra indicate.
3. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, per particolari motivi di benemerenza, o in casi eccezionali e qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, può autorizzare il ricevimento di salme di persone non rientranti nei casi sopra descritti oppure concedere porzione di suolo cimiteriale per la costruzione di sepolture private.

Art.41 – Ammissione nel reparto nati morti

1. Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi del concepimento, di cui al precedente art.15, e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.
2. Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

Art. 42 – Sepolture comuni per inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
   a) sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, decorrenti dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Esse devono essere scavate a

distanza una dall'altra di almeno mt. 0,50 ed a mt. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:
- per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo mt. 2,20; larghezza mt. 0,80; superficie per posto mq. 3,50;
- per minori di anni dieci: lunghezza al fondo mt. 1,50; larghezza mt. 0,50; superficie per posto mq. 2;

la copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;

b) sono private le sepolture per inumazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 , di durata superiore a quella legale di 10 anni;

2. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune la installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm.80, dal piano di campagna.
3. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi, il Comune provvede con le modalità ed i poteri previsti dagli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà poi appiccata una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte dello stesso.

Art. 43 – Sepolture private per tumulazione

1. Sono tumulazioni le sepolture in opere murarie – loculi – costruiti dal Comune o dai concessionari di sepolture secondo le norme di cui al comma 3.
2. Le sepolture per tumulazione sono solo private e, pertanto, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all' art. 54 e ss. del presente regolamento.
3. Le sepolture private possono consistere:
   a) nell'uso temporaneo, per la durata da un minimo di 30 ad un massimo di 50 anni, stabilito di volta in volta con deliberazione di G.M. e salvo rinnovo a richiesta degli interessati, per un eguale periodo di tempo, previo pagamento a tariffa vigente al momento della riconcessone, ridotte di 1/3, di loculi predisposti dal Comune e destinati a tumulazioni singole;
   b) nell'uso temporaneo, per la durata da un minimo di 30 ad un massimo di 50 anni, stabilito di volta in volta con deliberazione di G.M. e salvo rinnovo a

richiesta degli interessati, per un eguale periodo di tempo, previo pagamento a tariffa vigente al momento della riconcessone, ridotte di 1/3, di cellette, predisposte dal Comune, per custodia dei resti e ceneri;

c) nell'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema tumulazione individuale per le famiglie e collettività ed avventi la durata di 99 anni, la costruzione può essere tipo cappella gentilizia o tumulo basso;

eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione ai sensi dell'art.90 del Reg. Naz P.M.

Art. 44 – Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:
   j) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
   k) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 24 mesi, non prorogabile, salvo il caso di cui alla lettera a).
3. Qualora alla scadenza del periodo di cui al comma 2, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati nel caso di cui al comma 1 lett. b, con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare le spese per l'estumulazione, nonché le spese per la messa in ripristino della tumulazione utilizzata.

Art. 45 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, D.P.R. n. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di soggetti loro incaricati, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, le modalità operative sono determinate dal Capo dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 46 – Camera mortuaria

1. Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme in attesa di seppellimento, per un qualsiasi motivo, nonchè per trasferimento e per salme esumate per esigenze varie.
2. La sosta deve essere il più breve possibile, a condizione che il feretro sia in buone condizioni.
3. La sosta di salme, in attesa di seppellimento, nella camera mortuaria, non sarà consentita oltre tre giorni dal loro arrivo nel Cimitero.
4. Sarà fatta eccezione per quei casi in cui il ritardo è dovuto esclusivamente a procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, con apposito provvedimento di proroga previa istanza.
5. Dopo tale termine la Direzione del Cimitero, dopo averne data comunicazione alla famiglia, provvederà alla sepoltura della salma per inumazione, o qualunque sia la forma di sepoltura progettata per essa.
6. E'assolutamente vietato usare la camera mortuaria come deposito di fiori, confezionati in vario modo, o di qualsiasi altro materiale od oggetto.
7. Sarà consentito depositare sul feretro, durante la sosta nella camera mortuaria, un solo fascio di fiori.

Art. 47 – Ossario comune

1. Nel Cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal Cimitero.
2. L'ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. E'assolutamente vietato asportare ossa dal Cimitero e farne di esse oggetto di commercio.

TITOLO VI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 48 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono eseguite non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni, come per le inumazioni private.
2. Le salme che risultano indecomposte, sono soggette a rinnovo della sepoltura, per un periodo massimo di altri 5 anni e successive proroghe biennali.
3. L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc, inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento, previo parere del Responsabile dell'Ufficio di Igiene Pubblica.
4. L'estumulazione di salme tumulate in sepolture (loculi) private potrà avvenire esclusivamente alla scadenza del periodo di concessione del loculo.
5. I feretri estumulati alla scadenza della concessione, e non mineralizzati, devono essere inumati, per un periodo non inferiore a 5 anni, dopo che sia stata praticata, nella cassa metallica, un'opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
6. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassettina ossario, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.
7. Prima della scadenza della concessione potrà essere consentita la estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede (in altro loculo, altro Cimitero, altro loculo sito in sepoltura privata) a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, presente all'operazione, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento, in altra sede, può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.
8. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica constati la non perfetta tenuta del feretro, il trasferimento sarà possibile solo previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
9. L'estumulazione, da eseguirsi prima della scadenza della concessione, dovrà essere richiesta dai parenti aventi diritto, con apposita istanza diretta al Sindaco, nella quale dovrà essere indicata la motivazione per la quale è richiesta l'estumulazione ed il loculo presso il quale si intende trasferire la salma, di cui si dovrà dimostrare la disponibilità. Sull'istanza dovrà essere aggiunto il parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica al quale competerà anche l'obbligo di assistere alla estumulazione, se autorizzata dal Sindaco.

10. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il Responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero è tenuto a denunciare, all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegue sui cadaveri dette operazioni che possono configurare il reato di "vilipendio di cadavere" previsto dall'art.410 Codice Penale. In conseguenza, salvo il caso di cui all'ultimo periodo del precedente punto 3 (completa mineralizzazione), è vietata la riduzione dei cadaveri in resti mortali allo scopo di raccoglierli in cassette ossari.
11. Le estumulazioni da effettuarsi alla scadenza della concessione saranno eseguite d'ufficio, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 2 e previa comunicazione ai parenti prossimi del defunto, se reperibili.
12. Il Responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero, di concerto con il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, predisporrà apposito calendario che, approvato dal Sindaco, sarà reso pubblico mediante manifesto.
13. Appena eseguita l'estumulazione, il Responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero è tenuto a segnalare, all'Ufficio Servizi Cimiteriali, i dati identificativi del loculo resosi disponibile per la successiva riassegnazione ad altro richiedente.
14. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Art. 49 - Avvisi di scadenza ordinaria

1. La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione è comunicata, ove possibile, con singoli avvisi alle famiglie interessate; comunque, all'ingresso del Cimitero o all'Albo Pretorio, è pubblicato ogni anno, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

Art. 50 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'art. 48.
2. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro Cimitero, o per cremazione.

3. La salma esumata, od estumulata, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, è trasportata alla sala delle autopsie per l'osservazione delle norme eventualmente suggerite dall' Autorità stessa.
4. L'esumazione e l'estumulazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL e di un incaricato della Direzione del Cimitero.
5. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
6. Se trattasi di persona morta per malattia infettiva contagiosa, l'esumazione, o l'estumulazione, straordinaria deve essere eseguita con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui all'art. 84 Reg. Naz. P.M.
7. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
8. Nel caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale, o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, sale le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art.51 - Raccolta delle ossa - Smaltimento materiali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata
2. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, sono raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa in materia.
3. Sia nelle esumazioni, sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria, salvo quanto disposto dal successivo articolo 53.

Art. 52 - Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari, i quali ritengono che la salma da esumare o estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono dare avviso alla Direzione prima della esumazione e dell'estumulazione e, possibilmente, intervenire all'operazione stessa.
2. Gli oggetti di valore e i ricordi personali, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti seguono i resti mortali, se tumulati in

ossario individuale privato; sono, invece, consegnati alla Direzione del Cimitero se i resti sono destinati all'ossario comune, e, qualora non venissero reclamati decorso un periodo di tre mesi, potranno essere liberamente alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, poiché, detto personale deve, in ogni caso, consegnare gli oggetti alla Direzione.

Art. 53- Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 1 mese.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco notifica, ai predetti soggetti, formale atto di diffida, anche a mezzo di pubbliche affissioni, con cui si intima a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 3 giorni dalla notifica.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali riutilizzabili e le opere rientrano nella disponibilità del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale dei cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate e/o quant'altro necessario, con piena facoltà, per il Comune stesso, di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Può essere autorizzato, in favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tombe di parenti o affini fino al 4° grado, purché presenti nello stesso Cimitero, a condizione che i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

TITOLO VII
CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Art.54- Modalità di concessione per sepoltura individuale

1. La sepoltura individuale privata per singola salma, può concedersi solo ad avvenuto decesso della persona cui è destinata.
2. Le concessioni di tali loculi, esistenti o quelli che saranno costruiti in futuro, sarà attuata osservando i seguenti criteri:
   a) per l'assegnazione dei loculi, in caso di costruzione di blocchi di loculi sviluppati su più facciate, è data facoltà, ove vi sia disponibilità, di scelta della fila;
   b) per l'assegnazione degli ossari si procederà, senza facoltà di scelta della fila o del piano, da parte dei familiari dei defunti. Tale assegnazione avverrà d'ufficio, partendo dall'alto verso il basso, sino al completamento della fila e così procedendo (c.d. principio della casualità);
   c) i predetti criteri sono validi, sia per i defunti giornalieri che per quelli in deposito, a seguito di periodi di carenza di loculi;
   d) nella assegnazione si terrà conto della data di morte (c.d. principio della cronologicità);
   e) a richiesta dei familiari, al coniuge ultra settantacinquenne, vivente, potrà essere assegnato un loculo attiguo, se richiesto, a quello concesso al consorte deceduto;
   f) i familiari di un genitore o congiunto premorto, tumulato definitivamente in un loculo, che vogliano sistemare la salma vicino all'altro genitore o congiunto, possono acquistare un altro loculo, corrispondendo l'importo del nuovo loculo, cedendo il vecchio senza possibilità di compensazione;
   g) è concessa la collocazione di una o più cassette di resti mortali o urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro: tra i due o più defunti devono esserci legami di parentela;
   h) la concessione di sepoltura singola è vincolata alla persona indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi;
   i) in periodi in cui non ci sia carenza di loculi comunali, è assolutamente vietato il deposito provvisorio delle salme, ad eccezione di coloro che hanno in corso la costruzione di una propria cappella gentilizia o tumulo o, quanto meno, è stata attuata l'assegnazione del suolo; quanto anzidetto deve essere attestato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
   j) ottenuta l'assegnazione del loculo, al richiedente verrà consegnato bollettino di conto corrente per il versamento del corrispettivo di concessione. Det-

to versamento dovrà essere effettuato entro un mese dalla data di notifica dell'assegnazione.

Art. 55 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

1. Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune, con l'esclusione dell'installazione della lapide in marmo; quelle, invece, per inumazioni, costituite da fosse, ne sono sprovviste; entrambi i due tipi di sepoltura impegnano il concessionario a dare, pena la decadenza, adeguata sistemazione alla sepoltura (lapidi, ecc.), entro un semestre dal seppellimento.
2. I concessionari devono mantenere, per tutto il tempo di durata della concessione, in decoroso e perfetto stato di conservazione le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.. In caso di non ottemperanza e previa diffida ad adempiere, i lavori di ripristino verranno effettuati direttamente dal Comune, con spese a carico del concessionario e/o degli eredi di questo.
3. Sia per le sepolture a tumulazione che per quelle ad inumazione, i concessionari sono obbligati a riportare sulla lapide: il cognome e nome del defunto e la sua data di nascita e di morte.

Art. 56 – Ornamenti per le sepolture a tumulazione.

1. Resta a carico del concessionario l'applicazione di fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi; potranno essere installati altri elementi decorativi su autorizzazione del Comune.
2. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime cm 20 x cm 15 x cm 30 di altezza, con sporgenza massima di cm. 15 a condizione che il concessionario dichiari espressamente, per sé e per i propri aventi causa, di sollevare il Comune di Modugno da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla stessa installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, nonché dei fiori, lumi votivi o altro.
3. Per l'installazione di altri elementi decorativi, nonché per l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni diverse da quelle di cui al precedente comma, è necessaria l'autorizzazione del Comune.
4. La pavimentazione deve rimanere libera di ingombri di ogni genere ivi compresi portafiori, vasi ecc.
5. Il Comune di Modugno si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti ornamenti o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

6. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
7. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

Art. 57 - Durata – Decadenza

1. La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata da un minimo di 30 ad un massimo di 50 anni, stabilito di volta in volta con deliberazione di G.M., salvo rinnovo, ai sensi dell'art. 92 del Reg. Naz. P.M.
2. La concessione ricorre dal giorno della stipula del contratto.
3. La concessione decade anche prima della scadenza del termine:
   a) quando la sepoltura non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
   b) quando, entro un semestre dal seppellimento, non sia stata data adeguata sistemazione alla sepoltura (art.55, punto 1);
   c) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura;
   d) quando si ravvisi grave pregiudizio per la pubblica incolumità, per incuria o stato di completo abbandono;
   e) per morte degli aventi diritto;
   f) quando, nei casi di cui all'art.55, punto 2, avendo l'Ente esperito tutto quanto previsto per legge ai fini del recupero delle spese anticipate, non rientri in possesso di dette somme.
4. Il predetto provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Art. 58 - Rinuncia di sepolture – Rimborsi

1. Allorquando si verifichino le ipotesi di decadenza, di cui all'art.57 del presente Regolamento, non può essere riconosciuto alcun rimborso dei costi sostenuti.

Art. 59 - Sepolture di Famiglia e per Enti- Modalità di concessione

1. L'area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per Enti può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, Ente morale o religioso;

2. Una stessa persona non può essere concessionaria di più sepolture di famiglia.
3. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune. Solo con la stipula dell'atto, la concessione si intende perfezionata.
5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.
6. In particolare, l'atto di concessione deve indicare la natura della concessione e la sua identificazione, la sua durata, le persone o, nel caso di enti e collettività, le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione, la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista, gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o, comunque, cedibile per atto "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. E' ammessa, in ogni momento, la retrocessione in favore del Comune di Modugno.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
10. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse, o a decadenza, in caso di inadempienza da parte dei concessionari. La revoca seguirà le forme e modalità stabilite nel presente Regolamento.

Art. 60 - Durata della concessione – Rinnovo

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di Enti, ai sensi dell'art. 92 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo Cimitero.

3. Il rinnovo, su richiesta dei concessionari, è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio del diritto d'uso.
4. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone relativo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Art. 61 - Sepolture di famiglia per inumazione

1. Le sepolture ad inumazione, di famiglia o di Enti, devono essere dotate di adeguato ossario.
2. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per esumazioni ed estumulazioni.

Art. 62 - Aventi diritto

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. Le istanze per la concessione possono essere inoltrate da persone che sono nate o residenti nel Comune di Modugno da non meno di 10 anni dalla data di approvazione del presente regolamento.
3. Il diritto di seppellire nelle cappelle gentilizie e nei tumuli bassi può esercitarsi in favore di parenti ed affini in linea retta e, limitatamente fino al 3° grado, per i parenti in linea collaterale.
4. Può concedersi il seppellimento ad altri parenti ed affini, ed anche estranei, che si siano resi titolari di particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.
5. Se più sono i titolari, per successione, questi entro un anno, dall'acquisto della titolarità per successione, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede, a tale designazione, il Sindaco.
6. Il titolare di concessione, che si trasferisce in altro Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso la Direzione del Cimitero, che ne tiene nota nel fascicolo della sepoltura.
7. Nella concessione ad Enti il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 63 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per Enti

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'Ente deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, da parte di altri aventi diritto. Il richiedente, in tal caso, deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.
5. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 64 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 65 - Fascicoli per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dalla Direzione del Cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni: queste ultime devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.
2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono, sinteticamente, indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone ivi sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.
4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
5. I registri di cui all'art. 52 D.P.R. 285/90 possono essere tenuti con i sistemi previsti dal comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente dei tabulati, in duplice copia.

Art. 66 – Concessioni perpetue

1. Le sepolture di famiglia e per Enti, anteriori al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione.
2. Per tali sepolture si applicano le prescrizioni di cui all'art.60, comma 1, del presente Regolamento.

TITOLO VIII
ASSEGNAZIONE SUOLI - COSTRUZIONE DI TUMULI O CAPPELLE
-
NORME TECNICHE

Art. 67 – Concessione suoli

1. Il Comune effettua, all'interno delle zone cimiteriali appositamente predisposte, e previo pagamento dei relativi diritti, la concessione di aree per la costruzione di cappelle gentilizie e tumuli bassi.
2. I prezzi unitari del suolo per metro quadro vengono stabiliti con atto deliberativo della G.M.
3. Sono a carico del concessionario il pagamento di diritti di distacco e misura da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonchè le spese di contratto per gli importi vigenti al momento della concessione.

Art. 68 - Domanda per assegnazione suolo.

1. Per ottenere una delle concessioni elencate nell'articolo precedente occorre presentare domanda in carta legale, indirizzata al Sindaco, in cui dovranno essere indicati nome, cognome, data di nascita e domicilio del richiedente.
2. Le concessioni dei suoli vengono disposte seguendo lo stretto ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune di Modugno.
3. Non saranno prese in considerazione quelle domande che contengono evidenti manomissioni circa l'identità del concessionario o del richiedente, o che contengono successive dichiarazioni dello stesso richiedente, a modifica dell'originaria domanda, non espressamente sottoscritte. Ugualmente saranno considerate viziate quelle domande contenenti indicazioni anagrafiche generiche, tali cioè da non consentire un'esatta individuazione del soggetto richiedente o che, a seguito di opportune verifiche, risultino inesistenti.
4. La previsione di cui al precedente comma 2 può essere derogata solo nei casi previsti dal precedente art.40, comma 3, con apposita deliberazione di G.M.

Art. 69 -Versamento tassa di concessione

1. Ottenuta l'assegnazione con l'indicazione del numero del lotto, al richiedente verrà consegnata distinta per il versamento del corrispettivo di concessione, da effettuarsi sul c/c intestato al Comune di Modugno – Servizio tesoreria. Detto versamento dovrà essere effettuato entro un mese dalla data della notifica dell'assegnazione.

Art. 70 - Progetto opere da realizzare

1. Il richiedente, entro sei mesi dalla data di notifica dell'assegnazione, dovrà presentare al Sindaco apposita istanza di titolo abilitativo (art.6.1/3, Capo I Regolamento Edilizio Comunale), in carta legale, con allegati elaborati grafici di progetto. Detto progetto dovrà rispondere alla tipologia assegnata, alle Norme del Reg. Naz. P.M., ai requisiti della Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24-6-93 o ad altra normativa vigente al momento della presentazione.
2. I progetti vanno presentati in quadruplice copia, redatti in scala 1:20 o 1:50, dovranno contenere la planimetria di zona, le piante, i prospetti e le sezioni del manufatto ed, eventualmente, i particolari architettonici e costruttivi che l'opera richiede, il tutto opportunamente quotato.
3. Al progetto dovrà essere allegata una dettagliata relazione tecnica, sempre in quadruplice copia, con specificazioni circa le modalità di esecuzione dell'opera e la descrizione dei materiali da impiegarsi sia all'interno, che all'esterno del manufatto.
4. Le istanze ed i relativi elaborati grafici e scritto-grafici dovranno essere firmate dal concessionario o suo legale rappresentante, dal progettista e dal direttore dei lavori (professionisti che dovranno essere regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi albi professionali), dalla ditta costruttrice, regolarmente iscritta nell'apposito albo ditte, e dagli eventuali artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera.

Art. 71 - Competenze Commissione Edilizia

Il rilascio dei titoli abilitativi avverrà secondo le modalità previste dalla legge a firma del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Modugno.

Art. 72 – Titolo abilitativo e durata

1. Colui che otterrà la concessione dell'uso di un suolo nel cimitero assumerà l'obbligo di ritirare il titolo abilitativo entro il termine di giorni 120 (centoventi), a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, il cui iter dovrà avvenire secondo i termini di cui all'art. 70 comma 1 del presente regolamento.
2. I lavori dovranno iniziare entro un anno e dovranno terminare entro il termine di tre anni, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini dovranno essere riportati nell'atto abilitativo.
3. Appena ultimati i lavori - come meglio descritto dall'art. 85 - il concessionario, congiuntamente al Direttore dei lavori, ne darà comunicazione scritta al Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ed alla Direzione del cimitero ed avvierà l'istanza di agibilità secondo quanto previsto dal Regolamento di igiene pubblica. In ogni caso l'uso del manufatto è subordinato al parere favorevole del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica. Tale necessità dovrà essere riportata nell'atto abilitativo.

Art. 73 – Cauzione

1. Il rilascio del titolo abilitativo per costruzione, ricostruzione o ampliamento è subordinato, al versamento di un deposito (o polizza) a garanzia della esecuzione dell'opera e dei danni eventualmente cagionati alle strutture comunali, o a terzi, durante l' esecuzione della stessa.
2. I depositi di garanzia sono stabiliti in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento dell'importo complessivo dei lavori a farsi computi dall'istante e verificati dall'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici.
3. Il deposito verrà restituito dopo che l'Ufficio Tecnico Comunale avrà accertato la regolare esecuzione dell'opera ed il risarcimento di eventuali danni e prima che venga rilasciato il certificato agibilità.
4. Ove il concessionario si avvalga di ditte di cui all'art. 83, comma 2 , la cauzione di cui ai commi precedenti non è dovuta in quanto subentra la responsabilità di dette ditte. In tal caso il deposito cauzionale è considerato sostituito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo art. 83, punto d).
5. Lo svincolo della polizza verrà rilasciato dall'U.T.C. contestualmente all'atto del ritiro dell'agibilità di cui al'art. 72 comma 2.

Art. 74 – Proroga

1. Qualora l'opera non sia stata ultimata entro il termine stabilito, il contratto di concessione si intenderà risolto "ipso iure" con il semplice decorrere del termine prescritto e senza bisogno di messa in mora.
2. Il Comune, a seguito di apposita istanza degli aventi diritto, restituirà la metà del prezzo a suo tempo versato per l'intero suolo, con esclusione dei diritti e delle spese, rientrando nella piena proprietà del suolo concesso.
3. Il Comune, inoltre, diviene proprietario delle opere eventualmente eseguite dal concessionario, al quale non competerà alcun compenso o rimborso spese.
4. E' consentita, in via del tutto eccezionale, e su domanda adeguatamente motivata dell'interessato, concedere una proroga ai termini previsti nei precedenti articoli, previo pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita come segue:
   a) per mancato e/o ritardato ritiro dell'autorizzazione edilizia: sanzione pari al dieci per cento dell'importo di concessione con obbligo di ritiro dell'autorizzazione entro due mesi dalla data di concessione della proroga;
   b) per mancata e/o ritardata stipula del contratto di concessione del suolo assegnato: sanzione pari 10% importo concessione e stipula entro un mese dalla richiesta;
   c) per mancata ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti dal titolo abililtativo: sanzione di € 516,46 (£ 1.000.000).
5. Per tutti i casi indicati si dovranno ultimare i lavori entro un tempo massimo di mesi tre dalla data di accoglimento della richiesta.
6. Resta, comunque, determinato l'obbligo da parte del concessionario, o suo avente causa, di portare a compimento, entro quattro anni, l'iter complessivo per la costruzione del manufatto, ivi compreso il collaudo tecnico e sanitario.
7. Non ottemperando a tale obbligo il contratto di concessione si intenderà "ipso iure" risolto decorso il prescritto termine, con l'incameramento di tutto quanto versato e con l'intesa che le costruzioni iniziate resteranno di proprietà comunale, senza alcun indennizzo e senza bisogno di declaratoria, sia in via amministrativa che in via giudiziaria.
8. Gli importi delle sanzioni dovranno essere aggiornati d'ufficio con apposito provvedimento dirigenziale, ogni tre anni secondo gli adeguamenti ISTAT riguardanti il costo della vita.

Art. 75 - Definizione di zanella

1. Le concessioni di cui innanzi, oltre alla superficie da occuparsi dal manufatto gentilizio, comprendono un'area della larghezza di cm. 70, perimetrale a tre lati della tomba, escluso quello prospiciente al viale, che il concessionario do-

vrà obbligatoriamente lasciare per uso pubblico ma che sarà pavimentato a sua cura e spese secondo le indicazioni dell'U.T.C.

2. Anche quando il sepolcro risultasse addossato a muri di sostegno delle zone rilevate, il concessionario dovrà fare acquisto per tre lati dei cm. 70. Qualora la distanza fra due tombe risultasse inferiore a m.1.40, sarà a carico del concessionario la metà di tale distanza.
3. Non è consentita l'occupazione dell'area destinata alla zanella con opere o parti dell'opera principale fatta eccezione a quanto meglio specificato nel successivo art. 82 punto 2.

Art. 76 - Durata concessioni del suolo

1. La concessione del suolo, come sopra disciplinata, avrà durata di novantanove anni, al termine della quale potrà essere rinnovata, a richiesta e concessionario e/o degli eredi, previo pagamento dei diritti di concessione nella misura vigente al momento del rinnovo.
2. L'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento, stabilire canoni annuali per la manutenzione delle aree e del verde cimiteriale con tariffa in relazione al metro quadrato di concessione.

Art. 77 – Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione del suolo per sepoltura privata è ammessa, in ogni tempo, esclusivamente in favore del Comune di Modugno.
2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:
   $C = t - (t/d \times r)$
   ove
   C = corrispettivo da rimborsare;
   t = tariffa di concessione corrisposta;
   d = durata della concessione;
   r = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di rinuncia.
3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari alla durata di 99 anni.

Art. 78 – Varianti

1. Non è ammessa l'esecuzione di varianti al progetto presentato ed approvato, senza il relativo titolo abilitativo.
2. Qualsiasi variante in corso d'opera dovrà essere preventivamente autorizzata, previa presentazione del progetto regolarmente esaminato dalla commissione edilizia. In caso di variante anche del numero di loculi ed ossari, il progetto dovrà essere oggetto di nuova istanza di titolo abilitativo.
3. In caso di varianti successive alla ultimazione dei lavori e per modifiche sostanziali che comportino una variazione volumetrica al manufatto esistente, il concessionario dovrà pagare per intero il valore del suolo ed i diritti inerenti al nuovo manufatto esperendo l'intera procedura prevista per le normali concessioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 79 - Consegna suolo

1. La consegna delle aree in concessione avviene nelle condizioni che si trovano all'atto della consegna stessa, esclusa qualsiasi responsabilità da parte del Comune.

Art. 80 – Manutenzione

1. I concessionari dei suoli ed i loro eredi hanno l'obbligo di curare la manutenzione delle aree, sin dal momento della concessione del suolo, e dei manufatti realizzati, ed eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dal Comune nel termine che verrà loro assegnato.
2. Nel caso che il concessionario, o suo avente causa, lasci trascorrere inutilmente detto termine, il Comune ha la facoltà di sospendere la tumulazione di salme; la concessione decade nel caso in cui i manufatti si rendano comunque fatiscenti.
3. Conseguentemente il Comune riacquisterà la piena proprietà dell'area e del manufatto, salvo a procedere alla ristrutturazione dei manufatti stessi, senza alcun indennizzo, e provvedere alla conservazione dei resti mortali nel modo che giudicherà più conveniente.
4. La concessione, inoltre, decade in tutti i casi previsti dalle lett. d), e) ed f) dell'art. 57 punto 3.

Art. 81 – Ubicazione

1. Le cappelle gentilizie ed i tumuli bassi devono essere costruiti nella esatta ubicazione segnata in pianta e secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico, fornite in sede di inizio lavori.
2. I manufatti di cui al comma precedente dovranno essere realizzati in modo tale da consentire l'accesso a tutti i loculi per un'eventuale estumulazione disposta dall'Autorità Giudiziaria, o altra causa, così come disposto dal Reg . Naz. P.M. e dal punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

Art. 82 - Lavori di manutenzione – Definizione

1. E' consentita, previa comunicazione al Custode del Cimitero, l'esecuzione degli interventi descritti ai successivi punti a) e b) del secondo comma, da parte di ditte artigiane competenti nel settore relative alle seguenti categorie: muratore, fabbro, pittore, falegname, vetraio ed opere di impermeabilizzazioni, purché tali ditte esibiscano sempre copie del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed artigiani.
2. 1.Lavori interni di modesta entità consistenti nella manutenzione di cappelle che non modifichino l'aspetto architettonico esterno del manufatto, il numero dei loculi e degli ossari, senza uso di ponteggi o impalcature di servizio, ovvero:
   a) pitturazione, rifacimento intonaco o sostituzione del rivestimento o parti di esso;
   b) manutenzione ordinaria o sostituzione di infissi con caratteristiche simili a quelli esistenti;
   c) uso momentaneo di un ossario a ripostiglio;
   d) apposizione di arredi funebri: lampada votiva, portafiori, immagine sacra, statue marmoree o bronzee, vetri istoriati, mosaici o interventi similari.
3. Lavori con intervento sui prospetti esterni consistenti nelle stesse tipologie di lavori descritti al comma 2 , senza che occupino spazio esterno a quello consentito per l'edificazione dei manufatti. Sarà consentita eccezionalmente l'occupazione della zanella con elementi facilmente rimovibili, anche se fissati alla pavimentazione, per una sporgenza massima di cm 20, ma solo quando tecnicamente risulta impossibile una installazione entro i limiti del lotto assegnato.
4. Per tutti gli altri interventi edilizi e di una certa consistenza e specificità che interessino la modifica parziale o sostanziale dei prospetti, o dove è comunque prevista la presenza del Direttore dei lavori, dovrà richiedersi il rilascio

della preventiva autorizzazione secondo le procedure e le leggi urbanistiche vigenti al momento della richiesta.

5. Tutte le istanze dovranno contenere sempre i dati identificativi del contratto di concessione, del richiedente, o attuale avente titolo, ed il numero del progetto reperibile in archivio Ufficio Tecnico o del Cimitero.

Art. 83 - Lavori nel Cimitero

1. I lavori all'interno del Cimitero possono essere eseguiti da ditte regolarmente riconosciute. Le Ditte, prima di iniziare i lavori, devono comunicare ai Dirigenti del II e VIII Settore le generalità delle persone addette ai lavori stessi ed assumere la responsabilità del loro operato.
2. Per iniziare i lavori occorre rivolgere domanda al Sindaco, in carta legale corredata dalla seguente documentazione:
   a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, ditte artigiane di specifica attività lavorativa o rispondente alla categoria di cui al DPR n° 34/2000;
   b) certificazione di un tecnico abilitato, che certifichi l'idoneità tecnica ad eseguire lavori nell'ambito cimiteriale concernente la lavorazione di pietre e marmi;
   c) certificato Generale del Casellario Giudiziale, in originale ed in competente bollo del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale, di tutti i soci e del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico per gli altri tipi di società o consorzi. Di tale/i certificato/i non è ammessa presentazione di copia/e autenticata/e, né la presentazione di dichiarazioni sostitutive;
   d) polizza fidejussoria dell'importo pari a venti volte il prezzo di vendita del cassettone comunale più costoso.
3. Se durante l'esecuzione dei lavori le ditte provocano dei danni alle strutture, le ditte stesse sono tenute a provvedere alle riparazioni nel termine di cinque giorni, altrimenti sarà provveduto d'Ufficio, a cura dell'Ufficio Tecnico, in danno della ditta inadempiente e si provvederà al rimborso della spesa sostenuta entro otto giorni; trascorso tale termine l'Amministrazione si rivarrà sul deposito a garanzia con polizza fidejussoria.
4. Nell'interno del Cimitero è vietata la lavorazione dei materiali che devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro non asportabile o che il Responsabile del Cimitero riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

5. E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi.
6. E' vietato altresì:
   a) l'inizio dei lavori di scavo per le costruzioni dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuale modificazioni per esigenze di calendario;
   b) lasciare gli scavi aperti senza la opportuna protezione perimetrale;
   c) la terra di risulta ed i rottami provenienti dai lavori indicati al punto a) dovranno essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori, od ammucchiati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dalla Direzione del Cimitero.

Art. 84 - Scavi e riporti

1. I materiali di scavi e di rifiuto provenienti dai lavori devono essere rimossi entro ventiquattro ore e trasportati fuori dalla zona cimiteriale in discariche autorizzate ai sensi delle leggi vigenti. E' tollerata, durante la esecuzione dei lavori, la permanenza sul posto di lavoro assegnato del quantitativo di materiali necessario al riempimento. In ogni caso, lo spazio attiguo al lungo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombero. Appena ultimati i lavori, tutti i materiali residuali devono essere trasportati fuori dal cimitero.
2. Non ottemperando al disposto di cui al comma precedente si provvederà a termine dell'art.75 .
3. Lo spazio assegnato non può essere impiegato per uso di laboratorio, né su di esso possono essere costruite baracche e simili. Inoltre è vietato l'uso di seghe per il taglio e lo sgrossamento dei materiali. In caso di necessità l'Ufficio Tecnico può ordinare il trasferimento dei materiali in altra area.
4. Le cappelle di famiglia ed i tumuli devono essere realizzati esclusivamente con elementi verticali di rivestimento in pietra locale lavorata o marmo e non possono avere, di regola, uno spessore inferiore a cm 2.
5. E' prescritto l'impiego di chiavelle per il collegamento delle pietre. Le murature perimetrali portanti delle cappelle saranno dello spessore minimo di cm 30 se in muratura e di cm 20 se in calcestruzzo armato.
6. Le paretine di separazione tra i loculi o dei colombari devono essere eseguite in cemento armato dello spessore di cm 10 e dovranno essere rese impermeabili ai liquidi ed ai gas con appositi materiali a scelta dell'esecutore dell'opera.

Art. 85 - Verifica delle opere e collaudo

1. L'Ufficio Tecnico Comunale provvede, nel corso ed al termine dei lavori, a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato ed, in caso di difformità, sospende i lavori. Al termine della costruzione il concessionario, o

gli aventi causa, dopo aver comunicato la ultimazione dell'opera, sia all'U.T.C. che alla Direzione del Cimitero, richiedono con apposita istanza in carta legale il certificato di agibilità dell'opera realizzata.

2. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
   a) Relazione asseverativa, redatta dal Direttore dei Lavori, che attesti la perfetta conformità dell'opera eseguita al progetto approvato;
   b) Copia delle comunicazioni di inizio e fine lavori, debitamente firmate dal concessionario e dal D.L., con riferimento all'atto abilitativo rilasciato;
   c) Copia del certificato di collaudo e/o di idoneità statica se previsto.
3. L'Ufficio Tecnico, entro 30 gg. dalla richiesta, effettua l'accertamento tecnico e successivamente trasmette per competenza il fascicolo al responsabile del servizio di Igiene Pubblica, per l'acquisizione del parere di competenza, previo versamento da parte dell'istante dei diritti sanitari come per legge. Ottenuto tale parere, se favorevole, l'U.T.C. rilascia il certificato di "utilizzo" dei tumuli che autorizza il concessionario alla tumulazione delle salme; inoltre, copia dello stesso deve essere presentato alla Direzione del Cimitero nel momento della tumulazione.

Art. 86 - Circolazione dei veicoli e trasporto

1. Nell'interno del Cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri o di materiali.
2. Questi ultimi, il cui ingresso nel Cimitero è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc.; possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti dal Custode del Cimitero e sostare il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.
3. I veicoli ammessi a circolare nel Cimitero sono soggetti alle norme previste dal Codice della Strada e disposizioni legislative complementari.
4. I veicoli a motore devono essere assicurati. Possono circolare nel Cimitero soltanto quei veicoli muniti dello speciale contrassegno, rilasciato dal Custode del Cimitero, e che dovrà essere disposto in modo ben visibile.
5. Tali veicoli devono essere condotti esclusivamente dai titolari o dipendenti delle Ditte regolarmente iscritte a matricola, svolgendo esclusivamente il lavoro di loro competenza e per il quale il mezzo è stato autorizzato. La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.
6. E' vietato percorrere il viale centrale con veicoli di ogni tipo.
7. All'entrata, all'uscita ed all'interno del Cimitero, tutti i mezzi potranno venire ispezionati ed il loro carico dovrà essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione.

8. Nei trasporti dei materiali da costruzione e di rifiuto devono essere usati veicoli leggeri atti ad evitare spargimento di materiali stessi nell'interno del Cimitero; devono percorrere l'itinerario indicato dal Custode del Cimitero, la quale segnalerà eventuali inadempienze, e non potranno sostare nell'interno del Cimitero oltre il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico. Potranno essere autorizzati al massimo due mezzi di trasporto di diversa portata a condizione che non siano utilizzati contemporaneamente.

Art. 87 - Prelievo acqua

1. E' permesso alle imprese esecutrici dei lavori, nell'ambito cimiteriale, attingere acqua necessaria per l'esecuzione dei lavori dalle fontanine e dagli idranti esistenti nel Cimitero, senza usare sistemi di attacco fisso, per tutta la durata dei lavori previo pagamento di una somma stabilita annualmente dalla G.M.
2. Tale importo dovrà essere versato alla Tesoreria comunale prima dell'inizio dei lavori con quietanza da esibire alla Direzione del Cimitero unitamente alla comunicazione di inizio lavori ed all'autorizzazione edilizia. In ogni caso, l'Amministrazione non risponde della temporanea insufficienza o mancanza di acqua.

Art. 88 - Orario lavoro

1. I lavori all'interno del Cimitero possono essere eseguiti solo durante l'orario di apertura e chiusura al pubblico e nei soli giorni feriali. Comunque, le ditte sono tenute ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni che l'Amministrazione vorrà adottare per particolari periodi.

TITOLO IX
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 89 - Orario di apertura e chiusura Cimitero

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con apposito provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 7 D.Lgs. 267/2000.
2. All'ingresso, in modo ben visibile, è affisso apposita tabella con orari di apertura e chiusura, sia per i giorni feriali sia per quelli festivi.
3. Il segnale di chiusura è dato a mezzo diffusori sonori, installati nel Cimitero, 10 minuti prima della chiusura.

Art. 90 – Divieti

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.
2. In particolare è vietato:
   a) tenere un contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
   b) l'ingresso a persone in stato di ubriachezza;
   c) l'ingresso a minori di anni 10 non accompagnati da persona adulta;
   d) entrare nel Cimitero con abiti e vestiti particolarmente scollati o corti e comunque indecorosi;
   e) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
   f) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
   g) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
   h) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione della Direzione dei Cimitero;
   i) calpestare le sepolture, sedere o scrivere su di esse;
   j) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
   k) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
   l) eseguire qualsiasi tipo di lavoro sulle sepolture senza preventiva autorizzazione della Direzione del Cimitero;
   m) chiedere l'elemosina, fare questue o raccolta fondi, salvo non sia intervenuta l'autorizzazione scritta del Sindaco;

n) assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui sia altrimenti vietato;
o) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
p) coltivare piante sulle sepolture che possano arrecare disturbo ai visitatori delle tombe attigue o a qualsiasi altra persona; l'altezza massima di esse non deve superare i 50 cm.;
q) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, ecc., ad eccezione delle biciclette usate dal personale interno;
r) introdurre nel Cimitero animali di qualsiasi specie e taglia;
s) fare fotografie o riprese con videocamera di sepolture, operazioni cimiteriali, di opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero;
t) collocare lumini di ceri fuori degli appositi contenitori, ove esistenti;
u) lasciare cantieri in disordine ed invadere il suolo circostante con materiale derivante da qualsiasi tipo di lavoro.

3. I responsabili dei sopra indicati comportamenti dovranno, previo ammonimento, essere immediatamente allontanati dal Cimitero.

Art. 91 - Obblighi e doveri del personale

1. Il personale addetto del Cimitero, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni, deve collaborare in generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi.
2. Il personale è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al Cimitero.
3. Inoltre è tenuto:
   a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
   b) ad indossare la divisa e mantenerla pulita e decorosa (per il personale con mansioni di "guardiano" e " affossatore");
   c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
   d) ad informare la Direzione di qualsiasi fatto accaduto che possa avere una qualsiasi conseguenza negativa;
   e) ad avere la massima cura delle attrezzature e dei materiali a loro assegnati, curandone la custodia e l'efficienza.
4. AI personale suddetto è vietato:
   a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nelle ore di lavoro, sia al di fuori di esse;
   b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti il Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che all'esterno di esso ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

5. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati che siano propri del Comune.
6. Salvo che il fatto non costituisca fatto più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 92 - Imprese edili ed affini

1. Le imprese edili ed affini che svolgono la loro attività lavorativa nel Cimitero, regolarmente iscritte nell'elenco delle ditte autorizzate, devono svolgere la loro opera nel rispetto del presente Regolamento e di qualsiasi altra normativa che regoli il loro lavoro, nonché rispettare le norme per la sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, codice per la circolazione stradale, disposizione per lo smaltimento dei materiali di risulta, ecc..

Art. 93 - Accaparramento lavori

1. E' rigorosamente vietato, a rappresentanti delle imprese di cui al precedente articolo, sostare davanti o in qualsiasi punto del Cimitero, in particolar modo davanti agli ingressi del Cimitero o davanti alla Camera mortuaria, per accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, disturbando con le loro offerte i familiari dei defunti.
2. Ogni comportamento contrario a quanto sopra descritto, sarà immediatamente portato a conoscenza, da parte del Responsabile del Cimitero, al Sindaco, che , oltre a eventuali sanzioni pecuniarie, potrà sospendere l'impresa in questione, dall'elenco delle ditte autorizzate a lavorare nel Cimitero, per un periodo da tre giorni ad un mese, oltre alle ammende dovute.
3. Qualora una stessa Impresa incorra per tre volte nelle sanzioni sopra descritte, con provvedimento sindacale verrà cancellata dall'elenco in questione.

TITOLO X
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 94 – Funzioni

1. Le imprese di pompe funebri possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri comuni. L'esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

Art. 95 – Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
   a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi di comparaggio;
   b) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
   c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
   d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
   e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

Art. 96 - Sospensione – Revoca

1. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 98, o da altre disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le Imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli Uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; in caso di recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI - NORME TRANSITORIE

Art. 97 – Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione a norma del vigente Testi Unico di Pubblica Sicurezza, e sue successive modificazioni, nonché ai sensi degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 98 - Disposizioni transitorie

1. Nell'ipotesi di decesso di un titolare di loculo, acquistato precedentemente, in cui sia stata sistemata provvisoriamente una salma, a quest'ultima verrà assegnato un nuovo loculo, rispettando il principio della casualità, previo pagamento della relativa tariffa, nel caso in cui la tumulazione provvisoria sia stata disposta per le ragioni di cui all'art. 44, comma 1 lett. a); nel caso in cui, invece, la tumulazione provvisoria sia stata disposta per le motivazioni di cui all'art. 44, comma 1 lett. b), il Sindaco, con ordinanza, disporrà l'estumulazione del feretro ed il suo collocamento in campo ad inumazione, ordinando altresì di incamerare le spese per l'estumulazione e quelle per la messa in pristino della tumulazione utilizzata.
2. Per i manufatti incompiuti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 74.
3. Nei casi di cui al comma 3° dell'art. 63 gli interessati potranno, prima di adire le vie giudiziarie, rivolgersi al Difensore Civico o, in mancanza, al Segretario Comunale.
4. Per le assegnazioni di suoli e loculi, avvenute anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali non sia ancora intervenuto il contratto di concessione, la durata di quest'ultima decorrerà dalla data dell'atto di assegnazione del suolo o del loculo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Acquafredda